

Cassa integrazione guadagni e riscatto dei Fondi pensione

Michela Magnani *Dottore commercialista in Bologna*

I chiarimenti che la Covip ha fornito ai fondi di previdenza complementare sono l'occasione per «rivedere» la tassazione sia dei riscatti per situazioni particolari dell'iscritto sia per riscatti a seguito di situazioni diverse alla luce delle precisazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/2007

L'articolo 14 del Dlgs n. 252/2005 regola il regime fiscale e le condizioni che danno diritto al riscatto della propria posizione individuale presso un Fondo pensione.

Con nota, approvata dalla Commissione il 28 novembre 2008, la Covip ha ritenuto di chiarire le condizioni «di disagio» dell'iscritto di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 252/2005 che danno diritto al riscatto del 50% della posizione individuale e, conseguentemente, alla tassazione «agevolata» del 15% (anziché alla tassazione del 23% che, invece, viene applicata sui riscatti per cause diverse da quelle indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell'articolo 14 prima indicato).

Il regime dei riscatti dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005

L'articolo 14 del Dlgs n. 252/2005 stabilisce, tra l'altro che:

«2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa

che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11. 3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al Fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

Come si può rilevare, si ha riscatto (totale o parziale) della propria posizione pensionistica quando, anteriormente al verificarsi dei presupposti che danno diritto all'ottenimento della prestazione pensionistica complementare, il titolare della posizione pensionistica (o i suoi eredi) ottiene, in un'unica soluzione, tutto o parte, della posizione individuale maturata.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile a tali fattispecie si anticipa (ma si veda *infra* paragrafo 3), che la norma citata distingue due diversi regimi tributari prevedendo:

□ una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, nei casi in cui il riscatto è operato per necessità e quindi a tutela dell'iscritto ovvero degli eredi designati. Tali ipotesi possono, brevemente, riassumersi nell'inoccupazione «breve», nella mobilità e nella cassa integrazione ordinaria o straordinaria (ma in tale caso il riscatto ammesso è solo nella misura del 50% della posizione individuale maturata), nell'invalidità permanente o nell'inoccupazione superiore a 48 mesi nonché, infine, nella premorienza dell'iscritto (art. 14, comma 2, lett. *b*) e *c*), e comma 3); □ una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%, per riscatti dovuti a cause diverse da quelle precedenti (art. 14, comma 5).

Le condizioni che danno diritto all'erogazione del riscatto parziale: le precisazioni Covip

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005 sono state modificate le condizioni che danno diritto al riscatto della propria posizione individuale dal Fondo di previdenza complementare a cui si sia aderito. Pertanto, come anticipato in premessa, la Covip, al fine di ottenere omogeneità di comportamento da parte dei Fondi pensione, ha fornito i principi a cui si devono attenere i Fondi stessi nell'individuare i presupposti che danno diritto all'erogazione del riscatto parziale a seguito di ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Per giustificare le proprie conclusioni, la Covip, in prima approssimazione, ricorda che scopo fondamentale e funzione dell'articolo 14, comma 2, lett. *b*) del Dlgs n. 252/2005 è la regolamentazione non solo delle ipotesi ivi contemplate (inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, procedura di mobilità e cassa integrazione guadagni), ma anche di ogni altra situazione dalla quale derivi la cessazione del rapporto di lavoro (cessazione del rapporto di lavoro che, quindi, rappresenta la fattispecie comune di tutte le situazioni che originano un riscatto parziale tassabile, come visto brevemente sopra, in modo agevolato).

In linea di principio quindi, secondo la Covip, il riscatto di cui all'articolo 14, comma 2, lett. *b*) del Dlgs n. 252/2005 è ammissibile ogniqualvolta intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall'assoggettamento del lavoratore interessato ad una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della procedura medesima.

Un'analisi più approfondita permette poi alla Covip di rilevare che la stessa norma riconosce il diritto al riscatto, tassato in modo agevolato, anche nell'ipotesi in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. Tale situazione risulta, infatti, più connaturale al fenomeno stesso della cassa integrazione guadagni che, come noto, non presuppone né determina necessariamente una cessazione del rapporto di lavoro, come invece si verifica nelle altre ipotesi contemplate dalla norma (inoccupazione e mobilità).

Perché tuttavia, sia applicabile, anche in tale fattispecie, la tassazione con l'aliquota del 15% (riducibile fino al 9%) occorre comunque, secondo la Covip, che la sospensione totale dell'attività lavorativa perduri per un arco di tempo significativo che, sempre secondo la Commissione citata, per analogia con le altre ipotesi non dovrebbe comunque essere inferiore a 12 mesi.

Da tali considerazioni la Covip fa quindi conseguire che il riscatto per cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 14, comma 2, lett. *b*) del decreto n. 252/2005 deve essere consentito, da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, nei seguenti casi:

□ in presenza di cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;

□ laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.

Relativamente a questa seconda fattispecie viene, inoltre, ritenuto ammissibile dalla Covip e dichiarato come comportamento da tenere quello che permette alle forme pensionistiche complementari di dare corso alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti (a seguito di richiesta), anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, se risulta definito *ex ante* il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulta fissato in almeno 12 mesi.

Il regime fiscale applicato ai riscatti di posizioni per i quali ricorre il cd. «regime transitorio»

Nell'ambito delle istruzioni fornite alle forme di previdenza complementare, la Covip ricorda anche che è opportuno che le stesse forme di previdenza forniscano agli iscritti che chiedono il riscatto un'adeguata informativa a proposito del relativo trattamento fiscale, in ragione del regime impositivo applicabile ai montanti maturati tempo per tempo, in modo da assicurare che la scelta

compiuta sia pienamente consapevole anche con riguardo a tale profilo.

A tale proposito si ricorda che, con circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità di tassazione dei riscatti nel regime vigente fino al 31 dicembre 2006 e in quello in vigore dal 1° gennaio 2007 (anno di entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005) sono diverse.

Nel sistema previgente, l'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124/1993, prevedeva infatti che, ove venissero meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti dovevano consentire il trasferimento presso altro fondo ovvero la possibilità di esercitare il riscatto della posizione individuale.

Relativamente al trattamento fiscale del riscatto, analogamente a quanto accade attualmente, veniva poi operata una distinzione, in ragione delle motivazioni che lo avevano generato.

In particolare, per le somme accantonate dal 2001, l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale. Al contrario, il riscatto della posizione individuale, esercitato per motivi diversi dalle predette cause, era tassato a norma dell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi (nella formulazione vigente fino al 2006) con l'aliquota progressiva, facendo concorrere le somme maturate dal 2001 al reddito complessivo.

Come illustrato nei precedenti paragrafi, per le ipotesi contemplate nel testo Covip in commento, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 252/2005 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% (riducibile al 9%) in caso di

riscatto definitivo parziale laddove l'inoccupazione perduri da almeno 12 mesi e fino a 4 anni (ovvero in dipendenza di procedura di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria).

Nei casi di riscatto per motivi diversi da quelli agevolati, la norma prevede una tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23%.

Premesso quanto sopra, occorre ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i riscatti devono essere richiesti secondo la disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, mentre, la tassazione degli stessi, per i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006, deve essere effettuata applicando «le disposizioni previgenti...» (cfr. articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 252/2005).

Pertanto, per i riscatti intervenuti dopo il 1° gennaio 2007, relativamente al montante maturato dal 2001 al 2006, al fine di stabilire se applicare la tassazione separata ovvero quella progressiva, occorrerà verificare se le cause che hanno determinato il riscatto rientrano tra quelle previste dall'articolo 20 (tassazione separata) ovvero dall'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del Tuir (tassazione progressiva).

Tutto ciò premesso si ritiene che, in caso di riscatto parziale per cassa integrazione della durata di almeno 12 mesi, il montante maturato dal 2007 sia da tassare con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% (riducibile al 9%). Diversamente, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi in vigore fino al 31 dicembre 2006 e applicabile alla fattispecie in commento, si ritiene che il montante maturato dal 2001 al 2006 debba essere assoggettato a tassazione ordinaria in quanto, in presenza di cassa integrazione, non è ancora intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (che, come visto, permetterebbe l'applicazione della tassazione separata).

Il testo della nota

Con i presenti Orientamenti si intendono fornire chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005, nella parte in cui prevede il riscatto parziale della posizione individuale dell'iscritto, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di cassa integra-

Covip - Nota 28 novembre 2008

Oggetto: Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005 - Riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni

zione guadagni ordinaria o straordinaria.

Numerosi sono, infatti, i quesiti pervenuti alla Commissione circa la disciplina introdotta dalla norma di cui sopra, che presenta profili di rile-

vante novità rispetto alla normativa recata in precedenza dal decreto n. 124/1993.

In particolare, è stato chiesto di chiarire quali sono i presupposti per l'erogazione della predetta tipologia di riscatto, tenuto conto dell'ampiezza delle situazioni di cassa integrazione guadagni in astratto ipotizzabili, sia in termini di sospensione del rapporto di lavoro che di mera riduzione dell'orario, e della gravità delle altre situazioni che, al pari della cassa integrazione guadagni, danno titolo a beneficiare del riscatto parziale. Ciò anche alla luce del generale sfavore, nell'ambito della previdenza complementare, verso il riscatto della posizione individuale, in quanto prestazione residuale ammessa in ipotesi particolari, differenziate anche sotto il profilo fiscale.

Al riguardo, al fine della ricostruzione del significato tecnico-giuridico da attribuire all'articolo 14, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005, si reputa che debba tenersi in considerazione non solo la formulazione letterale della norma, ma anche la sua *ratio legis*, vale a dire il suo fondamento, scopo e funzione. Sotto entrambi i profili si può, infatti, ritenere che un fattore comune a tutte le ipotesi ivi contemplate (inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 e non superiore a 48 mesi, procedura di mobilità e cassa integrazione guadagni) possa senz'altro essere il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Oltre che in base al dato letterale, tale interpretazione sembra, infatti, corretta, avuto riguardo ai criteri di razionalità del sistema della previdenza complementare e di logicità del predetto complesso normativo, atteso che trova in tal modo giustificazione la previsione, da parte del legislatore, di un medesimo meccanismo di tutela (riscatto parziale agevolato fiscalmente, ai sensi del successivo comma 4) per fattispecie potenzialmente alquanto variegate, le quali vengono in tal modo ricondotte a criteri omogenei.

Il riscatto di cui alla predetta norma è, quindi, ammissibile ogniqualvolta intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall'assoggettamento del lavoratore interessato ad una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della procedura medesima.

Considerata la *ratio* della norma e le fattispecie ivi considerate, è, inoltre, da ritenersi consentito il riscatto per la predetta causale anche nel caso in cui, pur

non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. Tale situazione risulta, infatti, più connaturale al fenomeno stesso della cassa integrazione guadagni, che non presuppone né determina necessariamente una cessazione del rapporto di lavoro, come invece si verifica nelle altre ipotesi contemplate dalla norma (inoccupazione e mobilità).

La sospensione totale dell'attività lavorativa deve, comunque, perdurare per un arco di tempo significativo che, per analogia con le altre ipotesi, si reputa debba essere non inferiore a 12 mesi, affinché tale situazione possa risultare commisurabile alle altre fattispecie contemplate dalla norma.

Relativamente a questa seconda fattispecie, si reputa inoltre ammissibile che le forme pensionistiche complementari diano corso, ad esito dell'istanza pervenuta, alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito *ex ante* il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.

Fermo restando che tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguarsi agli Orientamenti in oggetto con riferimento ai riscatti di prossima erogazione, si richiama l'attenzione delle predette forme circa l'esigenza che venga fornita adeguata informativa agli iscritti che chiedono il riscatto a proposito del relativo trattamento fiscale, in ragione del regime impositivo applicabile ai montanti maturati tempo per tempo, in modo da assicurare che la scelta compiuta sia pienamente consapevole anche con riguardo a tale profilo.

In sintesi, pertanto, il riscatto per cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b), del decreto n. 252/2005 deve essere consentito, da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, nei seguenti casi:

- in presenza di cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
- laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.